

Edizione di lunedì 19 marzo 2018

ENTI NON COMMERCIALI

Le associazioni culturali: che fine faranno?

di **Guido Martinelli**

IMPOSTE SUL REDDITO

La CTR Lombardia sconfessa la tesi dell'incasso giuridico

di **Alessandro Bonuzzi**

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta per spese di formazione 4.0: le risposte del MEF

di **Federica Furlani**

CONTENZIOSO

Il pagamento dell'imposta contestuale all'impugnazione non è spontaneo

di **Angelo Ginex**

IVA

Profili oggettivi del regime del margine

di **EVOLUTION**

ENTI NON COMMERCIALI

Le associazioni culturali: che fine faranno?

di **Guido Martinelli**

La prima considerazione che nasce dall'esame dei decreti delegati recanti le norme attuative della **riforma del terzo settore** è che appare venuto meno quello che sembrava essere uno dei capisaldi della riforma, ossia il ricondurre ad una **disciplina unitaria** tutto il mondo del non profit.

Infatti il **"sistema" terzo settore** non sostituisce la galassia fino ad oggi esistente di varie **realità che operano con finalità non meramente speculative** (vedi le pro loco, le sportive, i comitati organizzatori di eventi, le fondazioni, di partecipazione e non, le fondazioni bancarie, ecc.) **ma si affianca ad esse creando un regime speciale per i soggetti che scelgono, autonomamente, di parteciparvi** attraverso l'iscrizione all'istituendo **registro unico del terzo settore**, lasciando inalterata la disciplina per quei soggetti che non intendano o che per espressa previsione legislativa non possano entrare nel terzo settore.

Da qui la domanda che ci si sente fare in questi giorni dalle numerosissime **associazioni culturali** (bande musicali, cori, compagnie di teatro amatoriale) e **ricreative** (le pro loco, le associazioni "ex" sportive che, svolgendo prevalentemente se non esclusivamente attività non più riconosciute come sportive dal Coni, vedi il burraco, si trovano "espulse" dal mondo delle ASD) che operano sul territorio. **Che fine facciamo?** Ci conviene entrare nel terzo settore? Sono realtà che, fino ad oggi, in gran parte si sono amministrate facendo riferimento, per l'attività istituzionale all'[articolo 148 del Tuir](#) e per la parte commerciale optando per gli adempimenti di cui alla **L. 398/1991**, agevolazioni che saranno perdute a seguito della progressiva entrata in vigore del **codice del terzo settore**

Innanzitutto diciamo subito che, **per detti enti** che non sono "più sportivi" e che non sono associazioni di promozione sociale, Onlus o organizzazioni di volontariato, **la disciplina applicabile quest'anno** (e comunque fino alla definitiva entrata in vigore del nuovo registro unico del terzo settore, presumibilmente primo gennaio 2020) **sarà la medesima dell'anno scorso** in quanto le modifiche introdotte dal titolo X del **codice del terzo settore** (tra le quali, appunto, la perdita del diritto di applicare le due agevolazioni citate) alla disciplina fiscale degli enti decorreranno solo dal periodo di imposta successivo alla entrata in vigore del **registro unico del terzo settore**.

Pertanto qualsiasi ente senza scopo di lucro che non sia già iscritto ai registri delle Onlus, organizzazioni di volontariato o di promozione sociale o che abbia la veste di cooperativa sociale mantiene la sua natura giuridica precedente e non diventa (di diritto o automaticamente) ente del terzo settore. Lo diventerà solo se, sussistendone i presupposti,

chiederà l'iscrizione al nuovo **registro unico del terzo settore**.

Del resto **chi rimarrà fuori dal terzo settore sarà in buona compagnia**. Infatti non potranno, invece, mai diventare **enti del terzo settore**, per espressa preclusione contenuta nel secondo comma dell'[articolo 4 D.Lgs. 117/2017](#) le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.

Godranno di una **disciplina particolare** i soggetti operanti nella **protezione civile** e i corpi volontari dei **vigili del fuoco** delle provincie autonome di Trento e Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Il **codice del terzo settore**, cioè una disciplina di 103 articoli che racchiude la parte civilistica, quella fiscale, il registro unico del terzo settore e l'introduzione di una serie di nuovi organi di controllo prevede l'abrogazione della **L. 266/1991** e della **L. 383/2000**. Pertanto tutte le associazioni di volontariato e di promozione sociale dovranno necessariamente, per rimanere tali, uniformarsi alle disposizioni del nuovo decreto.

Nulla viene detto, invece, per l'[articolo 90 L. 289/2002](#) che, come è noto, disciplina appunto le **attività sportive dilettantistiche**.

Vengono abrogati gli articoli relativi alla disciplina delle Onlus che, così, scompariranno come entità autonome all'interno del nostro ordinamento. **Le attuali Onlus dovranno decidere se convertirsi in una delle tipologie di ente del terzo settore o se operare solo come ente senza scopo di lucro**.

Ne deriva che, una volta a regime la riforma, **le associazioni culturali** potranno diventare **associazioni di promozione sociale**, ma, in tal, caso, saranno soggette alla disciplina prevista per tale fattispecie dal **codice del terzo settore**, o **rimarranno come realtà** non soggette ad alcuna disciplina speciale, **rette dalla normativa del primo libro del codice civile e soggette alla disciplina generale degli enti non commerciali** prevista dal novellato testo unico delle imposte sui redditi.

Rimane un ultimo problema da esaminare. Come è noto **i cori, le bande musicali e le compagnie filodrammatiche** possono riconoscere ai propri direttori artistici e tecnici dilettanti i compensi c.d. sportivi disciplinati dall'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#). Per la parte relativa alle sportive la Legge di Bilancio 2018 li ha qualificati collaborazione coordinata e continuativa. Essendo la medesima fattispecie concreta è possibile che si debba giungere alla stessa fattispecie astratta. E **se così fosse scatterebbero per loro anche gli obblighi della comunicazione al centro per l'impiego e collegati**.

Al danno della perdita delle agevolazioni fiscali della **L. 398/1991** e dell'[articolo 148 Tuir](#) **anche la beffa dell'aumento degli adempimenti formali**.

Seminario di specializzazione

**LE COOPERATIVE SOCIALI: ASPETTI SOCIETARI,
FISCALITÀ, BILANCIO E LAVORO**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

La CTR Lombardia sconfessa la tesi dell'incasso giuridico

di **Alessandro Bonuzzi**

La [sentenza n. 354 della CTR Lombardia](#), depositata lo scorso 29 gennaio, ha scritto un nuovo capitolo della “saga” dedicata all'istituto dell'**incasso giuridico**, confutando la posizione dell'Amministrazione finanziaria, nonché quella fornita in più occasioni dalla Corte di Cassazione.

Si ricorda che l'incasso giuridico è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla stessa Amministrazione finanziaria che, con la [C.M. 73/E/1994](#), interpretando la **normativa allora vigente**, ha affermato che la rinuncia, da parte del socio, di crediti vantati verso la società, **correlati a redditi tassati per cassa, presuppone l'incasso** dei crediti medesimi in capo al socio stesso, con conseguente obbligo di tassazione dell'importo rinunciato. L'incasso viene qualificato come **giuridico**, e non reale, poiché ritenuto **sussistente** in base a una *fictio iuris*.

L'istituto in questione ha trovato recente **conferma** anche nella [risoluzione AdE 124/E/2017](#).

La giustificazione dell'incasso giuridico sostenuta dal Fisco si crede sia di **natura antielusiva**. L'istituto sarebbe volto ad evitare **salto d'imposta** generati da presunte asimmetrie impositive, che si verificherebbero allorquando la società partecipata abbia **dedotto** per competenza il **costo**:

- senza subire **alcuna tassazione** in occasione della successiva remissione del debito e
- senza che il **socio creditore** subisca alcuna imposizione, ma addirittura si veda incrementato, in misura corrispondente al credito rinunciato, il valore della propria partecipazione.

La Cassazione, pur arrivando alle medesime conclusioni, fonda le sue ragioni su **argomentazioni differenti**: secondo l'[ordinanza n. 1335/2016](#) la rinuncia sarebbe una manifestazione di **disponibilità** e **godimento di ricchezza** al pari che l'incasso effettivo. In entrambi i casi, incasso e rinuncia, il credito entra a far parte del **patrimonio** del socio.

La CTR lombarda, nella sentenza in commento, **sconfessa** le giustificazioni dell'Amministrazione finanziaria e della Cassazione, affermando:

- da un lato, che **non pare sussistere alcuna connotazione antielusiva** delle norme che sovrintendono alla tassazione dei redditi cui risulta applicabile il principio di cassa e,
- dall'altro, che il **presupposto** per l'imposizione del credito rinunciato non può che essere l'**incasso reale** poiché solo con la **percezione** delle somme si verifica un **effettivo**

incremento del patrimonio.

D'altro canto, continua la sentenza, *“il lamentato salto d'imposta, qualora si verifichi, **non sembra sufficiente a legittimare l'operatività dell'istituto dell'incasso giuridico**. Da un lato, infatti, tale eventuale salto d'imposta pare **tollerato** dal legislatore. ... Né la volontà di prevenire il salto d'imposta può legittimare la **violazione** di un principio costituzionale quale quello della **capacità contributiva** (art. 53 Cost.). La rinuncia, infatti, non comporta alcuna monetizzazione del credito in capo al socio, ma soltanto il trasferimento del suo valore su quello della partecipazione detenuta nella società partecipata. **Aumento di valore della partecipazione che non è necessariamente sinonimo di un arricchimento**, anche differito, per il socio, in quanto all'atto del definitivo realizzo della partecipazione il maggior valore rappresentato dal credito potrebbe essere **svanito**”.*

Insomma, a parere della Commissione Lombarda *“**Altre, dunque, devono essere le soluzioni perseguibili ai fini di evitare l'eventuale salto d'imposta, che consentano di tassare l'effettivo arricchimento**. In questo senso, infatti, è sembrato muoversi il legislatore del 2015 (articolo 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 147/2015), introducendo la **parziale rilevanza fiscale dell'operazione di rinuncia dei crediti da parte dei soci** attraverso l'imponibilità, a titolo di sopravvenienza attiva, in capo alla società partecipata della rinuncia medesima per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto del credito”.*

Le conclusioni della sentenza in commento, che porterebbero alla **disapplicazione** della tesi dell'incasso giuridico, paiono **più che condivisibili**; è necessario, però, che vengano confermate in sede di legittimità. Non resta, quindi, che attendere l'**approdo** della causa davanti ai giudici della Suprema Corte.

Seminario di specializzazione

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta per spese di formazione 4.0: le risposte del MEF di **Federica Furlani**

Il 15 marzo scorso sono state pubblicate sul sito web del Ministero dell'economia e delle finanze le risposte ai principali quesiti posti nel corso del [Webinar del 22 febbraio 2018](#), avente ad oggetto le **“Novità fiscali nella legge di Bilancio 2018: dalle nuove misure a favore delle imprese alla tassa sui rifiuti”**.

In particolare, per quanto riguarda il **credito d'imposta per la formazione 4.0** di cui all'[articolo 1, comma 46-54, L. 205/2017](#), in attesa del decreto attuativo che dovrebbe essere emanato a breve (come si desume da una specifica risposta fornita), il Dipartimento delle finanze ha fatto chiarezza su alcuni aspetti dubbi.

Ricordiamo innanzitutto che la misura agevolativa per il 2018 consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, pari al **40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente** (fino ad un importo massimo annuale di 300.000 euro) per il periodo in cui è occupato nelle **attività di formazione svolte per acquisire e consolidare le conoscenze delle tecnologie di cui al piano nazionale Industria 4.0**, quali:

- *big data* e analisi dei dati;
- *cloud* e *fog computing*;
- *cyber security*;
- sistemi *cyber-fisici*;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva;
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.

Le **attività formative** dovranno essere pattuite attraverso **contratti collettivi aziendali o territoriali** e dovranno riguardare i seguenti ambiti: **vendita e marketing, informatica e tecniche, tecnologie di produzione**. Per ognuna di queste 3 categorie, nell'Allegato A della legge di Bilancio 2018 vengono elencati i settori nei quali svolgere la formazione.

Tornando alle risposte fornite, al quesito se detto credito sia condizionato alla circostanza che

l'impresa fruisca anche delle agevolazioni per gli investimenti in determinati beni strumentali materiali e immateriali, il MEF ha replicato specificando che **il credito d'imposta formazione, pur ricollegandosi agli obiettivi del "Piano Nazionale Impresa 4.0", è comunque indipendente dalla circostanza che l'impresa fruisca anche del super e dell'iper-ammortamento.**

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo è stato precisato che il credito d'imposta per la formazione è rivolto a tutte le imprese, e quindi si applica anche alle **imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli** e alle **imprese artigiane.**

Con riferimento alle **spese ammissibili**, esse saranno individuate dal decreto di attuazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in corso di emanazione, che avrà anche cura, nell'individuare i soggetti beneficiari, di identificare le fattispecie al ricorrere delle quali gli **enti non commerciali** che esercitano attività commerciali possono accedere al credito d'imposta.

E' stato inoltre precisato che la misura agevolativa, avendo natura di incentivo automatico, **non richiede un'istanza di accesso** all'incentivo. Pur tuttavia, eventuali **adempimenti propedeutici** alla fruizione del credito d'imposta potranno essere previsti dal suddetto decreto di attuazione.

In materia di **super-ammortamento** è stato invece precisato che, essendo esclusa esplicitamente dalla legge di Bilancio la proroga del super ammortamento agli investimenti effettuati, dal 1° gennaio 2018, in *"veicoli e altri mezzi di trasporto a motore di cui all'articolo 164, comma 1, del Tuir"*, non è prevista alcuna distinzione in merito alla natura ecologica dei mezzi di trasporto; ne consegue, pertanto, che sono **esclusi dalla proroga** dell'agevolazione i veicoli e i mezzi di trasporto, rientranti nelle categorie dallo stesso previste, **anche se a bassa emissione.**

In merito al **credito per la quotazione delle PMI** ([articolo 1, comma 89-92, L. 205/2017](#)) al quesito se e quando le imprese devono presentare una eventuale domanda, atteso che presumibilmente il processo di quotazione interesserà più esercizi, i tecnici del MEF hanno risposto che, essendo previsti dei limiti di spesa annui, le **imprese dovranno presentare una istanza ai fini della fruizione del credito d'imposta** e, indipendentemente dalla durata della procedura, la **domanda** ai fini della quantificazione del credito spettante **dovrà essere presentata a quotazione avvenuta.**

Special Event

**L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE
ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO**

Scopri le sedi in programmazione >

CONTENZIOSO

Il pagamento dell'imposta contestuale all'impugnazione non è spontaneo

di Angelo Ginex

La Corte di Cassazione, con [ordinanza 30 gennaio 2018, n. 2231](#), ha risposto alla problematica attinente alla qualificazione del **pagamento di una cartella esattoriale effettuato contestualmente all'impugnazione della stessa**: tale adempimento va considerato come spontaneo, sancendone quindi l'irripetibilità, o come finalizzato solo ad evitare la possibile fase esecutiva dell'imposta dovuta?

Per comprendere meglio il caso oggetto dell'esame della Suprema Corte, è d'uopo ripercorrere la vicenda che l'ha generato.

L'Agenzia delle Entrate notificava alle parti di una compravendita immobiliare gli **avvisi di rettifica e liquidazione relativi alla maggiore imposta di registro dovuta**: gli acquirenti impugnavano gli atti impositivi, mentre la società venditrice non proponeva alcun ricorso.

Dopo aver appreso l'esito vittorioso della controversia, la venditrice decideva di impugnare la cartella esattoriale avente ad oggetto la predetta imposta di registro, provvedendo nello stesso momento al suo pagamento onde **evitare l'esecuzione forzata nelle more del processo**.

Sia in primo grado che nel successivo giudizio d'appello, però, il ricorso promosso dalla società venditrice veniva ritenuto inammissibile per inapplicabilità dell'[articolo 1306 cod.civ.](#) alla fattispecie concreta: in particolare, secondo i giudici di merito, **il pagamento della cartella era da considerarsi come un atto di spontanea acquiescenza**, con la conseguenza che la venditrice non poteva eccepire il giudicato favorevole, ottenuto dagli acquirenti sulla stessa vicenda.

Più precisamente, la Commissione tributaria regionale basava la propria decisione sull'assunto della **manca di prova circa l'antioriorità della proposizione dell'impugnazione rispetto al pagamento**, condizione necessaria per ritenere insussistente il carattere spontaneo dello stesso.

Pertanto, la società venditrice proponeva ricorso in Cassazione, motivandolo sulla scorta dell'erronea applicazione dell'[articolo 1306 cod.civ.](#): in estrema sintesi, essa sosteneva che **il pagamento dell'imposta, eseguito contemporaneamente all'impugnazione della cartella ad essa relativa, non può considerarsi ostativo alla possibilità di estendere il giudicato favorevole ottenuto dai condebitori solidali**, poiché appare immanente la sua natura non spontanea e la sua giustificazione causale, la quale non può sicuramente essere l'adesione alla pretesa

tributaria.

I Giudici di legittimità, chiamati a comporre il sopracitato contrasto interpretativo, hanno statuito il seguente principio di diritto: ***“l’acquirente di un immobile, al quale sia stato notificato avviso di liquidazione dell’imposta di registro, sul presupposto che il valore dichiarato nell’atto fosse inferiore a quello reale, può – impugnando il suddetto avviso di liquidazione – opporre all’erario il giudicato riduttivo del maggior valore ottenuto dal venditore (coobbligato in solido con l’acquirente), anche se non abbia impugnato l’avviso di rettifica propedeutico a quello di liquidazione, ed ancorché egli abbia pagato la pretesa imposta non per spontanea adesione alla pretesa tributaria, solo in quest’ultimo caso essendo irripetibile quanto versato; non può ritenersi che il pagamento di una cartella, effettuato solo all’atto della ricezione della cartella esattoriale, allo scopo di evitare l’esecuzione forzata, ed accompagnato, come nella specie, dalla contestuale impugnazione della cartella medesima, possa definirsi spontaneo”*** (cfr., ex multis [Cass., sentenze nn. 4641/2011, 7334/2008, 12014/2006](#)).

In altri termini, la mera contestualità del pagamento dell’imposta con l’impugnazione della cartella ad essa relativa non costituisce un argomento di prova sufficiente a dimostrare la spontaneità del pagamento della maggiore imposta oggetto della medesima, essendo tale adempimento evidentemente finalizzato solo ad evitare l’inizio della procedura esecutiva.

Corollario di quanto appena enunciato è che l’eccezione di giudicato favorevole, ottenuto dai coobbligati solidali, risulta estendibile anche alla parte che non abbia proposto impugnazione avverso l’atto prodromico alla cartella.

Seminario di specializzazione

IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE E DELLA RESIDENZA FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Profili oggettivi del regime del margine

di **EVOLUTION**



Il D.L. 41/1995 rappresenta il riferimento normativo per l'applicazione del regime "speciale" del margine, avente ad oggetto il commercio di beni mobili usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, acquistati presso privati in Italia o in altro Stato membro.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa dei requisiti soggettivi ai fini dell'applicazione del regime.

Dal punto di vista **oggettivo**, l'**applicazione del regime** del margine **presuppone l'esistenza di due condizioni** riguardanti le operazioni di compravendita:

- deve trattarsi di **beni mobili usati** suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, **oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione**, indicati nella [tabella allegata](#) al D.L. 41/1995;
- i beni devono essere stati acquistati presso privati, sia all'interno dello Stato che nella UE.

Con riferimento a tale ultimo requisito, si ricorda che **sono considerati "privati"** anche:

- i **soggetti passivi che non hanno potuto detrarre l'IVA all'atto dell'acquisto o dell'importazione** (ex [articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 del D.P.R. 633/1972](#));
- i **soggetti che beneficiano**, nel proprio Stato membro di appartenenza, **del regime di franchigia** previsto per le piccole imprese;
- i soggetti che hanno **assoggettato la cessione al regime del margine**.

La **Corte di Cassazione**, con l'[ordinanza n. 5978/2018](#), ha stabilito un importante principio in relazione ai **controlli** che l'acquirente deve operare per verificare la possibilità di applicare il regime del margine. Il caso riguardava una società che aveva applicato il regime del margine con riferimento all'acquisto di **autovetture usate** negli anni di imposta dal 2000 al 2002;

l'Agenzia ne ha contestato l'operato, ma sia la CTP che la CTR hanno avallato le ragioni della contribuente, affermando che essa, avendo acquistato le autovetture da un **operatore italiano**, a differenza di quest'ultimo, **non era tenuta ad accertare** se il primo cedente **straniero** avesse correttamente applicato le disposizioni in materia di Iva.

La **decisione** della Suprema Corte va in **senso opposto**, stabilendo che:

- *“in tema di Iva, il regime del margine ... costituisce un regime speciale in favore del contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell'imposta, la cui disciplina deve essere **interpretata restrittivamente** e applicata in termini rigorosi. Pertanto, qualora l'amministrazione contesti, in base a elementi oggettivo e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime, spetta a quest'ultimo dimostrare la sua buona fede, e cioè non solo di aver agito in assenza della consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale, ma **anche di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto** (secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rapportati al caso concreto), al fine di evitare di essere coinvolto in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto”;*
- *“Con particolare riferimento alla **compravendita di veicoli usati**, dunque, **rientra nella detta condotta diligente l'individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carte di circolazione**, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se l'Iva sia già stata assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione. Nel caso di esito positivo della verifica, il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anche quando l'amministrazione dimostri che, in realtà, l'imposta è stata detratta. Nell'ipotesi, invece, in cui emerga che i **precedenti proprietari svolgano tutti attività di rivendita, noleggio o leasing nel settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione (contraria) dell'avvenuto esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva**, assolta a monte per l'acquisto dei veicoli, in quanto beni destinati ad essere impiegati nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa, con conseguente negazione del trattamento fiscale più favorevole”;*
- quindi, è **onerato** dell'obbligo di **diligenza** nell'accertamento delle qualità soggettive del primo cedente non solo il **primo cessionario** ma **anche quelli a valle nella catena delle cessioni**, soprattutto in ipotesi, come quella in esame, in cui tale controllo è di **estrema facilità** potendo far riferimento ai libretti di circolazione delle autovetture.

Alle luce di ciò, atteso che dai **libretti di circolazione** delle autovetture oggetto di compravendita risultava che la **prima intestazione** era a nome di **società di autonoleggio**, la Cassazione ha accolto le ragioni del Fisco, considerando **illegittima** l'applicazione del regime del margine da parte della **società accertata**.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

www.ecnews.it - Designed by wdsdesign - 02/18/18